

Tribunale di Bari

Causa n. R.G. – Presidente dott.

Verbale di Conciliazione Giudiziale

Il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 2011, dinanzi al Presidente della Prima Sezione del Tribunale, dott. , assistito dal cancelliere sottoscritto sono comparsi i signori:

- Tizia Rossi e Caia Rossi, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Filano
- Mevia Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Calpurnio

le quali premettono:

- che in data 16.8.1999, decedeva in Roma la sig.ra Sempronia Bianchi, madre delle suddette parti componenti, lasciando queste ultime eredi legittimi in quote uguali pro indiviso dei seguenti beni immobili:

a) fondo agricolo in Roma alla contrada X

b) fondo agricolo in Roma alla contrada Y, coltivato in parte uliveto in parte orto, al cui interno vi è fabbricato rurale in muratura con adiacente vasca di accumulo acqua

- che detti immobili sono stati riportati nella dichiarazione di successione registrata il 15.2.2000 all'Ufficio del Registro di Roma

- che, con atto di citazione notificato il 28.6.2000, le sorelle Tizia Rossi e Caia Rossi convenivano in giudizio la sig.ra Mevia Rossi al fine di procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione giudiziale dei beni, di procedere alla vendita all'incanto e alla ripartizione tra i condividenti delle quote risultanti dalla vendita, ponendo le spese giudiziarie a carico della massa e, in caso di opposizione, a carico della parte soccombente;

- che in giudizio si costituiva la sig.ra Mevia Rossi, la quale non si opponeva allo scioglimento della comunione, ma chiedeva alle sue germane il rimborso della somma di lire 2.705.000 pro capite per concorso alle spese mediche e funerarie da lei pagate in favore della defunta Sempronia Bianchi e contestualmente richiedeva alla congiunta Caia Rossi di mettere a disposizione di tutte le coeredi la somma di lire 20.000.000 dalla stessa trattenuta;

- che detta richiesta era contestata dalle parti attrici;

- che, in corso di causa, accertata dalla consulenza tecnica di ufficio la non comoda divisibilità dei beni immobili, si procedeva alla vendita a mezzo notaio;

- che la vendita, più volte tentata, non sortiva esito positivo;

- che, nelle more, le parti hanno trovato tra loro un accordo bonario, per cui intendono transigere e transigono la controversia pendente tra loro alle condizioni che seguono:

1) alla sig.ra Mevia Rossi, che accetta, viene assegnato il fondo agricolo in Roma alla contrada X, con la precisazione che la particella 225 ha avuto destinazione di "viabilità di P.R.G." , "area di rispetto ai

principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari contermina a zone per attività secondarie tipo B – zone produttive B – artigianato, deposito e commercio”; che la particella 213 ha avuto destinazione di “viabilità di P.R.G.”, “area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari contermina a viabilità di P.R.G.”, “zone per attività secondarie tipo B – zone produttive B – artigianato, deposito e commercio”;

2) alle signore Tizia Rossi e Caia Rossi, che accettano, in comune e pro indiviso fra loro, viene assegnato il fondo agricolo sito in Roma alla contrada Y, al cui interno vi è fabbricato rurale in muratura con adiacente vasca di accumulo acqua, con la precisazione che la particella 221 ha come destinazione “area a verde pubblico – verde urbano” e “aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano: aree per le attrezzature tecnologiche”; le particelle 29 e 34 hanno come destinazione: “viabilità di P.R.G.” e “area a verde pubblico – verde urbano” e le particelle 220 e 222 hanno come destinazione “area a verde pubblico – verde urbano”;

3) le signore Tizia Rossi e Caia Rossi versano alla signora Mevia Rossi la somma di euro 750,00 cadauna a titolo di concorso per le spese funerarie della defunta madre;

4) tutte le spese relative al trasferimento delle quote parti dei sopradescritti immobili sono poste a carico delle parti in solido fra loro;

5) le parti dichiarano che, con la presente conciliazione, si ritengono integralmente e reciprocamente soddisfatte, dichiarano di non aver null'altro a pretendere ad ogni titolo o ragione in relazione alla controversia richiamata in premessa, e dichiarano, altresì, di rinunciare e rinunciano a qualsiasi richiesta, diritto, ragione e azione reciprocamente proposta e non, comunque collegabile all'esistenza in vita della defunta Sempronia Bianchi, ovvero alla sua successione;

6) le spese di giudizio sono interamente compensate e, a tal fine, sottoscrivono il presente atto anche i procuratori delle parti ai sensi e per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.

Le parti dichiarano che il valore dei beni assegnati è, nel loro complesso, superiore a euro 50.000,00.

Tanto premesso, il Presidente Istruttore ratifica il presente verbale di conciliazione, dichiara l'estinzione del giudizio e ne ordina la cancellazione dal ruolo;

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di effettuare le prescritte annotazioni con esonero di ogni responsabilità al riguardo.